



- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle parti interessate

Berna, 30.06.2021

Lettera informativa 2021/5: materiali e oggetti di plastica destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari contenenti bambù

1. Premessa

La resina melamminica è un materiale plastico solitamente composto dalle sostanze di partenza formaldeide e melamina. Le sostanze a base di bambù, come la farina di bambù o il bambù macinato, sono spesso usate come riempitivi nella fabbricazione di stoviglie in resina melamminica. Tali oggetti di plastica sono spesso messi in vendita con il nome di «stoviglie di bambù» o «articoli di bambù». Allo stesso modo, le stoviglie fatte di resina melamminica includono riempitivi ricavati da altre piante, come parti di piante di mais o di riso.

I materiali e gli oggetti di plastica destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (i materiali e gli oggetti di plastica) contenenti bambù danno l'apparenza di essere naturali e sostenibili, dato che il bambù è evidenziato in particolare nell'etichettatura e nella pubblicità, e per questo motivo sono molto in voga. Con l'aumento della presenza sul mercato di questi prodotti, si pone sempre di più la questione della loro conformità legale e della sicurezza sanitaria.

Nell'agosto 2020, la Commissione europea ha pubblicato i risultati di una discussione nel gruppo di esperti sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari (i materiali e gli oggetti) sullo stato dei materiali e degli oggetti di plastica contenenti polvere di bambù o componenti vegetali simili. Il gruppo di esperti è giunto alla seguente conclusione: *«Il bambù macinato, la farina di bambù e molte sostanze simili, compreso il mais, non sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. Questi additivi non possono essere considerati come legno e richiederebbero un'autorizzazione specifica come nel caso delle bucce di semi di girasole macinate.*

*Quando tali additivi vengono aggiunti a un polimero, il materiale risultante è una plastica. Pertanto, i Food Contact Materials (FCM) di plastica contenenti tali additivi non autorizzati non soddisfano i requisiti di composizione stabiliti dal presente regolamento quando vengono immesse sul mercato dell'UE».*¹ Diversi paesi dell'UE, per esempio l'Austria², i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo³, attuano questo regolamento e vietano di conseguenza l'immissione sul mercato. Anche la Svizzera basa i suoi requisiti legali per i materiali e gli oggetti sulla legislazione dell'UE. Per i materiali e gli oggetti di plastica, si applica il regolamento (UE) n. 10/2011.

Questa lettera informativa intende spiegare le basi legali riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica contenenti bambù, al fine di garantire un'uniformità di interpretazione e applicazione della legislazione alimentare.

2. Basi giuridiche

Le seguenti disposizioni sono di importanza centrale:

- Art. 15 della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0) (Sicurezza degli oggetti d'uso)
- Art. 49 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) (Requisiti [dei materiali e gli oggetti])
- Art. 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21) (Definizioni)
- Art. 10 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (Definizioni [plastica])
- Art. 11 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (Sostanze ammesse e condizioni di utilizzo)
- Art. 13 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (Limiti di migrazione specifica)
- Allegato 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti (Elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica e requisiti in merito)

I materiali e gli oggetti di plastica devono soddisfare i requisiti generali di cui all'articolo 49 ODerr. In particolare possono cedere direttamente o indirettamente alle derrate alimentari sostanze soltanto in quantità che sono innocue per la salute e tecnicamente inevitabili. Inoltre, per la fabbricazione di materiali e oggetti di plastica possono essere utilizzate solo le sostanze contenute negli elenchi dell'allegato 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti, a eccezione delle sostanze indicate in deroga nell'articolo 11 della stessa ordinanza.

3. Valutazione

I materiali e gli oggetti di plastica devono essere conformi a tutti i requisiti della legislazione alimentare. In particolare, tali oggetti possono essere fabbricati solo da materiali di partenza che sono elencati nella lista positiva di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti. Il bambù macinato, la farina di bambù e molte sostanze simili, come le parti di piante di mais o di riso, non sono esplicitamente elencati nell'allegato 2 o inseriti in un'altra voce. Queste sostanze non possono quindi essere utilizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti di plastica. Ciò significa che nemmeno i materiali e gli oggetti di plastica contenenti riempitivi non elencati, come il bambù, possono essere commercializzati in Svizzera.

¹ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_meeting-ind_20200623_de.pdf (in tedesco)

² <https://www.verbrauchergesundheits.gv.at/lebensmittel/gebrauchsgegenstaende/Bambus-Geschirr.html>

³ <https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-roken/contactmaterialen/publicaties/benelux-statement-on-bamboo-or-other-unauthorized-additives/benelux-statement-on-bamboo-or-other-unauthorized-additives.pdf>

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dr. Michael Beer
Vicedirettore